

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2049)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

(ZAMBERLETTI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

col Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

col Ministro dell'Ambiente

(DE LORENZO)

e col Ministro per gli Affari Regionali

(VIZZINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1986

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e provvedimenti relativi a pubbliche calamità

ONOREVOLI SENATORI. — Nella scorsa primavera molte località sono state colpite da eccezionali avversità atmosferiche che, specialmente dove preesistevano dissesti idrogeologici, hanno attivato la formazione di frane, creando situazioni di imminente pericolo per la pubblica incolumità. Soprattutto dalle regioni Piemonte e Lombardia, dove situazioni di questo genere si erano determinate in numerosissimi comuni, ma anche da altre zone sparse su quasi tutto il territorio nazionale, sono pervenute pressanti richieste di intervento da parte della protezione civile.

Questo afflusso di segnalazioni, che sono veri e propri appelli di soccorso, pone ancora una volta in evidenza l'assoluta necessità che venga al più presto approvata la tanto attesa legge sulla difesa del suolo. In assenza, infatti, di una normativa che preveda interventi sul territorio di vasta portata, nel quadro di programmi organici, ogni deterioramento di uno stato di dissesto sfocia in una emergenza. Si determinano situazioni di rischio che debbono essere rimosse nel più breve tempo possibile; l'intervento straordinario della protezione civile permette alle amministrazioni ed enti competenti di eseguire le necessarie opere con procedure eccezionali.

Per far fronte alle esigenze più urgenti è stata autorizzata, con il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, la spesa di 90 miliardi, destinata a interventi nei comuni sul cui territorio sia accertato imminente pericolo per la pubblica incolumità, a causa di dissesti del suolo. L'accertamento dell'esistenza nelle località segnalate di una effettiva situazione di «pericolo imminente» è stato affidato al Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, che ha subito esaminato tutte le richieste pervenute, al fine di consentire la più sollecita utilizzazione dei fondi.

Già il 9 agosto, con ordinanza n. 789, sono stati finanziati gli interventi diretti ad eliminare le situazioni di rischio cui il cennato Gruppo nazionale ha riconosciuto carattere di assoluta urgenza in Piemonte (14.350 milioni) e in Lombardia (25.050 milioni). Gli stanziamenti per queste due regioni sono stati integrati il 24 ottobre scorso con le ordinanze 816/FPC/ZA (16.310 milioni per la Lombardia) e 817/FPC/ZA (16.080 milioni per il Piemonte).

In pari data l'ordinanza 818/FPC/ZA ha finanziato, nel limite di 18 miliardi, le opere per il tratto di attuale maggiore pericolo del fiume Arno, fra l'area fiorentina e lo scolmatore di Pontedera.

Si è ritenuto opportuno concentrare gli interventi in Piemonte, in Lombardia e in Toscana, in considerazione dell'accertata esistenza in queste tre regioni di molte situazioni di estremo pericolo.

Proprio per queste regioni era stato inizialmente concepito il finanziamento di cui si tratta, che non è stato peraltro sufficiente a soddisfare nemmeno tutte le necessità da esse prospettate, nonostante siano stati esauriti i 90 miliardi disponibili. Per la precisione, sono stati destinati 89.790 milioni; i residui 210 milioni sono stati accantonati a copertura delle spese sostenute dal Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, per le maggiori, gravose prestazioni che lo stesso provvedimento gli ha attribuito.

Sono rimaste insoddisfatte, finora, tutte le altre richieste che si riferiscono a situazioni analoghe, per il cui accoglimento sono state formulate pressanti sollecitazioni, anche in sede parlamentare, a causa dell'estremo pericolo per l'incolumità dei cittadini. Il Governo si è dovuto impegnare a proporre nuovi adeguati interventi ed è per questo che si è ritenuto necessario ed urgente provvedere,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con il presente decreto-legge, del quale si chiede la conversione in legge, a un nuovo stanziamento di 275 miliardi (articolo 1). Anche questa volta le situazioni di «pericolo incombente» vengono accertate sulla base di ogni singola richiesta, sottoponendo al citato Gruppo nazionale le segnalazioni per le quali tale situazione sia attestata in partenza dall'autorità proponente.

Le richieste per le quali è stata addotta la sussistenza delle cennate condizioni di pericolosità sono le seguenti:

1) interventi di consolidamento e riassetto idrogeologico dei comuni dell'Oltre Po pavese e completamento degli interventi già avviati con le disponibilità recate dal decreto-legge n. 309 del 1986 nella regione Lombardia;

2) completamento degli interventi, compresi quelli relativi al fenomeno franoso nel comune di Bannio-Anzino, nella regione Piemonte;

3) interventi di consolidamento e riassetto idrogeologico nella regione Calabria, compresi quelli nei comuni di Tropea, Trebisacce, Oriolo, Bonifati e Castrocielo;

4) regione Lazio - comune di Cassino: incombente caduta di massi; comune di Anagni: frana in atto; comune di Bellegra: frana in atto; comune di Toffia: frana in atto; comune di Boville Ernica: dissesto idrogeologico;

5) regione Molise - comune di Casacalenda: dissesto idrogeologico; comune di Pesche: frana in atto;

6) regione Puglia - comune di Deliceto: dissesto idrogeologico; comune di Canosa: dissesto idrogeologico nel centro storico; comune di Volturara Appula: dissesto idrogeologico; comune di Massafra: frana in atto; comune di San Marco La Catola: frana in atto;

7) regione Toscana - comune di Impruneta: dissesto idrogeologico dell'abitato;

8) regione Umbria - comune di Terni: dissesto presso la Cascata delle Marmore;

9) regione Sicilia - comune di Noto: dissesto idrogeologico al centro storico; comune di Acireale: dissesto idrogeologico;

10) regione Sardegna - comuni di Monteleone Rocca Doria e Cargeghe: movimento

franso strade provinciali n. 3 e n. 88 in provincia di Sassari;

11) regione Abruzzo - comune di Pianella: frana in atto; comune di Scanno: dissesto idrogeologico lungo le mura storiche; comune di Torricella Peligna: frana in atto; comune di Civitella Roveto: frana in atto (frazione Meta); comune di Gissi: frana in atto;

12) regione Campania - comune di Santa Paolina: dissesto idrogeologico; comuni di Cava de' Tirreni, Scafati e Solofra: sistemazione idrogeologica dei torrenti Cavaiola e Solofrane; comune di Sala Consilina: dissesto idrogeologico; comune di Nocera Inferiore: dissesto idrogeologico alla collina «parco Fienga»; comune di Vibonati: frane in atto (frazione Villammare); comune di Pollica: frana strada n. 167 nella frazione Acciaroli; comune di Nocera Superiore: smottamento in atto.

La spesa complessiva di lire 275 miliardi è ripartita in ragione di 25 miliardi per il 1986, 110 per il 1987, 100 per il 1988 e 40 per il 1989. Nei limiti di queste somme si potranno anche adottare misure per l'assistenza alle popolazioni rimaste senza tetto e realizzare programmi costruttivi per la definitiva sistemazione dei nuclei familiari sgomberati.

Il medesimo articolo 1, comma 3, autorizza il Ministro per il coordinamento della protezione civile, di intesa con il Ministro degli affari esteri, a prestare la cooperazione ritenuta più adeguata agli Stati esteri, al verificarsi nel loro territorio di calamità o eventi straordinari di particolare gravità. Per queste esigenze, e per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati da vari eventi calamitosi nel 1986, si provvede a integrare il fondo per la protezione civile di lire 48.400 milioni, in ragione di 20.300 milioni per il 1986 e 28.100 milioni per il 1987.

Il 26 luglio 1986 una frana, prodottasi per lo smottamento del pendio di una collina, gettava nel lutto gli abitanti di Senise. Due palazzine venivano spazzate via, parecchie altre rese inabitabili; otto persone perdevano la vita, molte centinaia rimanevano senza tetto. Per il Governo si presentava così un

duplice problema: quello dei primi interventi di emergenza e quello costituito dal grave dissesto idrogeologico non solo nel territorio di Senise, ma anche in quello di molti altri comuni della Basilicata purtroppo minacciati da movimenti franosi.

Alle esigenze immediate si è provveduto con un primo stanziamento di 10 miliardi, introdotto, in sede di conversione, nel sopracitato decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309 (articolo 5-bis). L'articolo 5-ter dello stesso provvedimento ha autorizzato il Ministero dei lavori pubblici a realizzare in Senise un programma straordinario di edilizia residenziale.

Per quanto riguarda gli interventi sul territorio della Regione, si è ritenuto di dovere ancora ricorrere alla decretazione di urgenza, considerato il rappresentato stato di gravissimo e incombente pericolo per le popolazioni, derivante dalla presenza di terreni dissestati, suscettibili di frane al sopraggiungere di precipitazioni atmosferiche rilevanti. Con il presente decreto, pertanto, si dà incarico alla regione Basilicata di elaborare, in tempi brevissimi (entro sessanta giorni), un programma pluriennale secondo criteri fissati dettagliatamente dall'articolo 2. Il programma sarà valutato — sentito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche — dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai fini della concessione di un contributo speciale alla Regione nel limite di lire 200 miliardi in tre anni: 100 per l'anno 1987, 20 per l'anno 1988 e 80 per l'anno 1989.

Per agevolare la più sollecita attuazione del programma l'articolo 3 contiene varie norme, prevedendo, fra l'altro, che i relativi interventi siano dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e che il comune di Senise sia autorizzato a potenziare l'ufficio tecnico comunale. Per agevolare lo sviluppo di questo comune, così duramente provato, si prevede inoltre che il contributo in conto capitale di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, sia elevato al 75 per cento della spesa necessaria alla realizzazione della iniziativa per le imprese che si insediano nel medesimo comune.

Lo stesso articolo 3 autorizza eccezionalmente il collocamento in aspettativa di alcuni amministratori comunali di Senise, riproducendo la norma contenuta nell'articolo 5 del decreto-legge n. 57 del 1982, convertito dalla legge n. 187 del 1982, relativa ad analogo beneficio previsto per gli amministratori dei comuni colpiti dal terremoto del 1980.

I successivi articoli recano disposizioni, tutte urgenti, necessarie per estendere, completare e aggiornare varie norme relative a calamità trascorse.

L'articolo 4 si riferisce ad agevolazioni fiscali.

Si tratta in particolare di:

estendere ai cittadini del comune di Senise le agevolazioni già concesse per il terremoto del 1980 ai danneggiati della Campania e della Basilicata;

estendere la previsione dell'aliquota IVA ridotta al 2 per cento per le opere e i servizi forniti per gli interventi in Val di Fiemme e nel comune di Senise, analogamente a quanto previsto per gli interventi relativi all'incendio dei serbatoi di carburante a Napoli;

chiarire con disposizioni interpretative che l'esonero dal pagamento dell'IVA previsto per le cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi alle opere danneggiate dal terremoto del 1980 concerne anche l'attività di industrializzazione prevista dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

L'articolo 5 introduce modificazioni alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, di recente approvata dal Parlamento, tenuto conto che il Senato, per non ritardare l'approvazione dell'urgente provvedimento, ha rinunciato a proporre emendamenti, impegnando il Governo a provvedervi col presente decreto-legge.

Trattasi di modifiche che si riferiscono, tra l'altro, a:

inserimento dei comuni della regione Puglia tra i beneficiari dell'articolo 12 della cennata legge n. 730, essendosi erroneamente omessa la loro indicazione nell'articolo stesso, benchè siano stati a suo tempo riconosciuti danneggiati dal terremoto del 1980;

estensione ad alcuni comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del 1984 e del 1985 che,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trovandosi nelle obiettive stesse condizioni degli altri, non erano stati previsti tra i beneficiari del cennato articolo 12;

chiarimento concernente il comma 3 del ripetuto articolo 12, inteso a precisare la portata della norma, che riguarda il personale civile formalmente distaccato per le esigenze delle calamità indicate nel comma 1 dello stesso articolo 12, il personale militare non di leva che non sia in servizio permanente nè in quiescenza, e i lavoratori dipendenti legati alle Amministrazioni o enti da un rapporto precario;

completamento della norma concernente le aree di sedime relitte per effetto di delocalizzazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, mediante l'estensione della norma stessa alle delocalizzazioni in corso alla data del presente decreto;

estensione della disciplina concernente gli interventi in favore delle attività produttive danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'inverno 1985 alle imprese colpite dalla tromba d'aria nel comune di Salerno e in alcuni comuni della Sardegna;

possibilità, per mantenere una certa elasticità di manovra nella gestione del fondo per la protezione civile, di utilizzare per altre calamità risorse non utilizzate interamente per gli scopi prefissati dalle varie disposizioni. Tale previsione è estremamente urgente, oltre che necessaria, poichè la Corte dei conti, in sede di esame dei rendiconti, ha richiesto che questi siano resi per competenza e non per cassa, determinando, ove non ci si dovesse adeguare, la rigidità delle previsioni, snaturando in tal modo la funzione stessa del fondo;

individuazione degli enti che devono provvedere agli interventi sui beni culturali vincolati e destinati ad uso privato;

modifica della previsione concernente il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali della protezione civile, resa assolutamente necessaria per rendere immediatamente operante la previsione stessa. Si è reso in sostanza necessario fare riferimento a strutture esistenti presso le regioni e le prefetture e non a centri ancora da istituire. Di qui l'urgenza di modificare la precedente previsione;

proroga del termine per l'adeguamento in materia di antinquinamento limitatamente agli opifici conciari operanti nel comune di Solofra, nella considerazione che tali stabilimenti, colpiti dal terremoto del novembre 1980, sono destinatari delle disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e, quindi, soggetti ad eventuale delocalizzazione, ovvero a ricevere contributi dello Stato per l'adeguamento funzionale. In tale situazione i cennati opifici necessitano di un limitato maggior tempo per adeguarsi alle prescrizioni antinquinamento.

L'articolo 6 si riferisce a calamità progressive.

Il 30 settembre scorso è scaduto l'ultimo termine per l'assistenza alloggiativa ai nuclei familiari rimasti senza tetto in conseguenza del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981. È però da tener presente che molte famiglie sono tuttora ospitate in alberghi convenzionati o sistemate in alloggi requisiti. Il prefetto e il sindaco di Napoli hanno fatto presente che, in attesa che sia possibile assegnare agli assistiti un alloggio definitivo non appena saranno disponibili abitazioni costruite nel quadro del programma edilizio per Napoli di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, la cessazione dell'assistenza potrebbe avere rilevanti conseguenze anche sul piano dell'ordine pubblico. È pertanto necessario differire al 30 giugno 1987 il termine in questione e a ciò si provvede con il comma 1.

Il comma 2 estende, per motivi di obiettività, ai comuni umbri colpiti dal terremoto del 9 settembre 1985 le disposizioni a suo tempo adottate per i terremoti del 29 aprile e 7 ed 11 maggio 1984 (decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363).

Con i commi 3 e 4 vengono accolte alcune richieste della provincia di Trento per una integrazione della normativa in favore delle vittime della catastrofe che ha colpito il comune di Tesero in Val di Fiemme nel luglio 1985. Vengono stanziati 5 miliardi di lire per i nuclei familiari che abbiano subito grave danno dalla perdita di congiunti nell'e-

vento calamitoso ed è prevista una agevolazione procedurale per la riscossione di quanto dovuto dall'INAIL per le spese funerarie allora sostenute.

Con i commi 5 e 6 viene ripristinato in parte il collocamento in aspettativa degli amministratori degli enti locali, essendo dimostrato che le recenti norme emanate nel settore, con la riduzione dei soggetti collocabili in aspettativa, stanno determinando una stasi operativa nella fase amministrativa, con riflessi negativi sull'intero processo di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate.

Con l'articolo 7 si è inteso disciplinare talune particolari situazioni che concernono il comune di Pozzuoli colpito dal bradisismo.

Si è in particolare previsto che, temporaneamente, l'Istituto autonomo delle case popolari di Napoli provvede alla gestione del nuovo insediamento di Monteruscello. La previsione è di eccezionale necessità ed urgenza poichè si sta procedendo alla graduale assegnazione degli alloggi e bisogna con immediatezza porre a carico degli assegnatari l'onere del pagamento del canone di locazione, nonchè svolgere la necessaria attività di tutela e conservazione del patrimonio dello Stato realizzato in quella località.

È prevista inoltre (comma 4) la possibilità per il comune di Pozzuoli di potenziare gli organici dei netturbini, vigili urbani, e autisti di mezzi pubblici per fronteggiare le accresciute esigenze del comune per effetto della realizzazione del nuovo quartiere di Monteruscello, che ospiterà circa quarantamila cittadini.

Sono previste, inoltre, procedure per accelerare l'attuazione dei piani di recupero, già elaborati dall'Università degli studi di Napoli, in attesa dell'approvazione da parte degli organi comunali, prevedendo speciali poteri sostitutivi.

L'articolo 8 concerne la riapertura dei termini per l'attuazione dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Si è provveduto, aderendo agli orientamenti emersi in sede parlamentare, a riservare i lotti delle aree infrastrutturate non ancora assegnati alla data del 30 settembre 1986 a nuove iniziative industriali che presentino caratteristiche

di alta tecnologia. Allo scopo di avere un riferimento obiettivo e di essere in linea con la politica industriale nei territori meridionali, si è fatto riferimento alle iniziative industriali contenute nella deliberazione CI-PI del 16 luglio 1986, che sono apparse le più idonee ad essere insediate nelle aree. Si tratta di iniziative che intendono operare nel settore della costruzione di sistemi per il controllo dei processi industriali di componenti elettronici, di apparati elettronici, di apparati elettronici di telecomunicazione, di produzioni aerospaziali, nonchè di impianti per il riciclaggio di materiale plastico, per la produzione di *soft-ware* per il mercato, di robotica avanzata, fibre ottiche, materiali per l'elettronica e ceramiche fini, additivi di chimica fine per l'industria, che impegnano l'alta tecnologia nel processo produttivo e, infine, impianti di ricerca e sperimentazione nel settore dell'estrazione di materiali dal fondo marino.

È previsto inoltre che tali lotti possono essere assegnati anche ad imprenditori locali che intendano realizzare attività indotte dalle industrie localizzate nelle aree.

Poichè l'attuazione del citato articolo 32 ha comportato la creazione di consistenti nuclei industriali in zone sinora a vocazione preminentemente agricola, nelle quali l'impatto delle nuove attività economiche accresce le esigenze sociali, si prevede (comma 3) la concessione di contributi agli imprenditori che intendano realizzare investimenti nei comuni disastriati e in quelli gravemente danneggiati ad essi confinanti per l'insediamento di strutture a servizio delle esigenze stesse.

In occasione della discussione del disegno di legge n. 1831 (atto Senato), ora legge 28 ottobre 1986, n. 730, è stato approvato l'ordine del giorno n. 9.1831.3 con il quale il Governo è stato impegnato ad assumere iniziative per evitare la cessazione dell'attività dell'AGENSUD. Trattasi di un'agenzia promossa dalla Confindustria, l'Intersind e l'Asap subito dopo il terremoto del novembre 1980 e provvista di un fondo costituito dai contributi di solidarietà erogati dalle imprese pubbliche e private. L'agenzia ha svolto finora un apprezzato servizio di assistenza alle imprese beneficiarie dei contributi di cui

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'articolo 32 della citata legge n. 219 del 1981 e, proprio in considerazione di questo ruolo significativo e determinante svolto dall'agenzia, si è ritenuto necessario e urgente affidare alla stessa l'attività promozionale per agevolare l'insediamento delle imprese ad alta tecnologia nei residui lotti delle aree infrastrutturate.

L'articolo 9 mira ad accelerare la definizione dei piani di ricostruzione nei comuni danneggiati dalla guerra, in attesa che abbia corso il disegno di legge n. 3054 (atto Camera) che prevede lo stanziamento complessivo

di 360 miliardi, debitamente accantonati a norma della legge finanziaria per il 1985 (legge 22 dicembre 1984, n. 887). La indisponibilità dei fondi, causata dalla mancata approvazione del disegno di legge, impedisce la ripresa dei lavori già in corso e totalmente sospesi. È pertanto necessario ed urgente sbloccare la situazione, al fine di non vanificare quanto nei comuni sinistrati si è potuto fare fino ad oggi.

L'articolo 10, infine, reca le norme finanziarie per far fronte agli oneri del presente provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e provvedimenti relativi a pubbliche calamità.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 1986.

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e provvedimenti relativi a pubbliche calamità

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare situazioni di incombente pericolo per la pubblica e privata incolumità determinate, in molte località del territorio nazionale, da movimenti franosi in atto o da grave dissesto idrogeologico, nonchè di adottare con immediatezza disposizioni relative ad altre calamità naturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'ambiente e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede agli interventi urgenti nelle zone del territorio nazionale nelle quali è accertato, da parte del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, incombente pericolo per la pubblica incolumità dovuto a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico. A tali fini è autorizzata la complessiva spesa di lire 275 miliardi a carico del fondo per la protezione civile, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1986, 110 miliardi per l'anno 1987, 100 miliardi per l'anno 1988 e 40 miliardi per l'anno 1989.

2. A valere sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato ad adottare misure per l'assistenza alla popolazione rimasta senza tetto per effetto dei movimenti franosi, nonchè a realizzare programmi costruttivi per la definitiva sistemazione dei nuclei familiari sgomberati. Restano fermi gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonchè regionali.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, è autorizzato, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a prestare la cooperazione ritenuta più adeguata agli Stati esteri al verificarsi nel loro territorio di calamità o eventi straordinari di particolare gravità. Per tali esigenze e per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 1986, il fondo per la protezione civile è integrato di lire 48.400 milioni, in ragione di lire 20.300 milioni per l'anno 1986 e di lire 28.100 milioni per l'anno 1987.

Art. 2

1. Per provvedere agli interventi resi necessari in conseguenza dei movimenti franosi verificatisi il 26 luglio 1986 in località Timponi del comune di Senise, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di consolidamento del territorio dello stesso comune di Senise e degli altri comuni della regione Basilicata interessati da movimenti franosi in atto, la regione Basilicata elabora, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma pluriennale che tenga conto delle seguenti esigenze:

a) determinazione dei criteri di concessione del contributo alle famiglie delle vittime della frana nel comune di Senise, dell'indennizzo per la perdita di arredi e suppellettili e del contributo a favore dei liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano perso attrezzature per effetto della frana;

b) erogazione di contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati da movimenti franosi, sulla base dei principi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e dalla legge 2 maggio 1983, n. 156, nonché sulla base dei criteri direttivi stabiliti, con propria ordinanza, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;

c) realizzazione delle necessarie opere di consolidamento, comprese le sistemazioni idraulico-forestali ed il consolidamento degli abitati, della zona del comune di Senise colpita dall'evento franoso e delle altre zone del territorio regionale nelle quali sia accertato incombente pericolo per la pubblica incolumità;

d) determinazione, su proposta dei comuni interessati, dei perimetri delle aree da espropriare per l'esecuzione degli interventi necessari per le opere di consolidamento e per la realizzazione dei nuovi insediamenti;

e) adozione di ogni opportuna misura, ivi compresa la demolizione e la rimozione delle opere, diretta al ripristino e successiva utilizzazione delle zone interessate da frane;

f) realizzazione delle opere di ripristino degli edifici pubblici, esclusi quelli di conto dello Stato, danneggiati o distrutti dai movimenti franosi.

2. Il programma di cui al comma 1 è trasmesso al Ministro per il coordinamento della protezione civile che lo valuta, sentito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, ai fini della concessione, a carico del fondo per la protezione civile, di un contributo speciale alla regione Basilicata nel limite complessivo di lire 200 miliardi, in

ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987, lire 20 miliardi per l'anno 1988 e lire 80 miliardi per l'anno 1989.

Art. 3

1. Tutti gli interventi pubblici necessari per gli accertamenti geologici, per le opere di sistemazione idrogeologica e di consolidamento dei terreni, nonché tutti gli altri interventi attuati in base al presente decreto, nonché quelli di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

2. Per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nel comune di Senise di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

3. Per l'espletamento dei compiti tecnici attinenti alla ricostruzione, il comune di Senise è autorizzato a potenziare, per un periodo non superiore a due anni, l'ufficio tecnico comunale mediante convenzione con un geologo ed un ingegnere. Il relativo onere è posto a carico della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2.

4. Fino al 31 dicembre 1987 nel comune di Senise, ai fini dell'avvio del programma di ricostruzione, è eccezionalmente autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato, di due assessori o consiglieri designati dalla maggioranza e di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa.

5. Alle imprese che si insediano nell'agglomerato industriale del comune di Senise, il contributo in conto capitale di cui all'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è elevato al 75 per cento della spesa necessaria per la realizzazione della iniziativa.

Art. 4

1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione degli immobili ed al ripristino delle attività economiche distrutti dal movimento franoso del 26 luglio 1986 nel comune di Senise sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

2. Per conseguire le agevolazioni di cui al comma 1 deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale, che ne attesti il titolo.

3. Al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, le parole «e dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli» sono sostituite dalle seguenti «, dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di

carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli e dai fenomeni franosi del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme, di cui al decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, e del 26 luglio 1986 nel comune di Senise».

4. Le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania in relazione alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, con l'osservanza degli obblighi di fatturazione e di registrazione. Non è consentita la variazione in diminuzione dell'imposta di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 5

1. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, e nell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si intendono estese a tutti i comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981, nonchè ai comuni di Zafferana Etnea, Acireale, Milo, Santa Venerina e Linguaglossa colpiti dai terremoti del 1984 e del 1985.

2. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, va intesa nel senso che possono chiedere l'immissione nei ruoli speciali soltanto i dipendenti civili formalmente distaccati per le esigenze di cui al comma 1 del medesimo articolo 12, il personale militare non di leva, che non sia in servizio permanente e che non fruisca già di trattamento di quiescenza, nonchè il personale civile legato all'ente o all'amministrazione da un rapporto precario di lavoro dipendente.

3. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si applica anche alle aree relative a delocalizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, si applicano alle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate dalla violenta tromba d'aria e dal nubifragio che hanno interessato la zona orientale del comune di Salerno nel mese di novembre 1985 e le zone dell'Ogliastra e del Sarrabus della Sardegna nei mesi di settembre e di ottobre 1986.

5. Le somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente utilizzate per detti scopi possono essere impiegate, nei limiti delle quote non utilizzate, per far fronte ad interventi di emergenza di competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

6. Il CIPE, in sede di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, assegna ai comuni interessati le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. Ai provveditorati alle opere pubbliche competenti per territorio è riservata l'alta vigilanza sulla esecuzione dei lavori che sono dichiarati, ad ogni effetto di legge, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

7. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, la locuzione «per assicurare il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali della protezione civile, ai quali sono stati assegnati» è sostituita dalla seguente «per assicurare il collegamento con i comitati regionali della protezione civile ed il funzionamento degli uffici di protezione civile delle prefetture cui sono assegnati».

8. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, la locuzione «i centri operativi regionali e provinciali» è sostituita dalla seguente «le prefetture».

9. Il personale di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, può essere destinato a prestare servizio anche presso il centro polifunzionale della protezione civile.

10. Il termine per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di inquinamento e depurazione per tutti gli opifici conciari aventi sede nel comune di Solofra, colpito dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è prorogato al 30 giugno 1987.

Art. 6.

1. Il termine del 30 settembre 1986 indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è differito al 30 giugno 1987. Il relativo onere, valutato in lire 2.700 milioni per l'anno 1986 e lire 5.400 milioni per l'anno 1987, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

2. Le disposizioni del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, si applicano anche nei comuni della regione Umbria colpiti dal terremoto del 9 settembre 1985. Il relativo onere, determinato in lire 8.500 milioni per l'anno 1987, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

3. Il contributo alla provincia autonoma di Trento, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, è integrato di lire 5 miliardi nell'anno 1987 per consentire una più adeguata assistenza a favore dei nuclei familiari che abbiano subito grave danno dalla perdita di congiunti nella catastrofe di Stava. Il relativo onere è posto a carico del fondo per la protezione civile per l'anno 1987.

4. Per conseguire i benefici di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, la dimostrazione di cui al terzo comma dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, può essere data dagli interessati anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

5. La norma di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, è integrata nel senso che, nei comuni disastriati dal terremoto del 23 novembre 1980, è autorizzato fino al 31 dicembre 1987 il collocamento in aspettativa di un assessore, oltre a quello del sindaco o di un suo delegato.

6. Fino al 31 dicembre 1987, nei comuni di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno è autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco e di non più di quattro assessori effettivi o supplenti, che abbiano specifica delega per i problemi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 7.

1. In attesa che sia individuato l'ente al quale affidare la gestione del patrimonio edilizio realizzato per fronteggiare le emergenze derivate da pubbliche calamità, l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli provvede alla gestione provvisoria, alla tutela ed alla conservazione dell'insediamento di Monteruscello nel comune di Pozzuoli, realizzato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile per la sistemazione dei nuclei familiari colpiti dal fenomeno bradisismico del 1983-1984.

2. La consegna è effettuata dall'intendenza di finanza di Napoli mediante appositi verbali.

3. I canoni di locazione corrisposti dagli assegnatari sono contabilizzati con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

4. Per sopperire alle maggiori esigenze dovute alla attuazione del presente articolo, l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli costituisce una apposita sezione staccata nel comune di Pozzuoli. Per far fronte alle accresciute esigenze dell'Istituto autonomo per le case popolari, il presidente della Giunta regionale della Campania può avvalersi della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Per l'avvio della operatività dell'ufficio è concesso un contributo straordinario di lire 2 miliardi a carico del fondo per la protezione civile.

5. Per assicurare al complesso di Monteruscello nel comune di Pozzuoli l'espletamento dei necessari servizi pubblici locali, con particolare riguardo per la nettezza urbana, vigilanza e trasporti, è autorizzata, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, l'assunzione straordinaria di centocinquanta unità lavorative da attingere dalle liste di collocamento dello stesso comune di Pozzuoli. Il prefetto di Napoli è incaricato di dare esecuzione a tali disposizioni. Il relativo onere, valutato in lire 3 miliardi in ragione d'anno, è posto a carico del fondo per la protezione civile per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989. Tale somma è accreditata al Ministero dell'interno con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, per essere successivamente assegnata al comune di Pozzuoli.

6. L'amministrazione comunale di Pozzuoli deve approvare i piani di recupero edilizio elaborati dall'Università degli studi di Napoli entro e non oltre il 31 dicembre 1986. Decorso inutilmente il termine, all'approvazione dei piani provvede, in qualità di commissario governativo, il provveditore regionale alle opere pubbliche della Campania.

7. Entro i successivi sei mesi dalla data di approvazione, il sindaco di Pozzuoli deve dare attuazione ai piani di cui al comma 6, avvalendosi, se necessario, della collaborazione dell'Università degli studi di Napoli con

la quale può stipulare apposita convenzione. Decorso inutilmente il termine, alla attuazione dei piani di recupero provvede l'organo che sarà individuato dal Ministro dei lavori pubblici.

8. Per consentire il proseguimento dell'attività assistenziale in favore della popolazione dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sgomberata per effetto del bradisismo, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1986 e di lire 20 miliardi per il 1987.

9. Le somme destinate all'attuazione del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 6 affluiscono al fondo per la protezione civile.

Art. 8

1. I lotti delle aree infrastutturate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non assegnati alla data del 30 settembre 1986, sono riservati alle nuove iniziative industriali che intendono operare nei settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, individuate al punto 6, lettere o), p), t), u), ai), al), am), an), ao), ar), as) e at), della delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986, nonché a quelle, promosse da imprenditori operanti nell'ambito della stessa provincia, che intendono realizzare attività indotte dalle industrie localizzate nelle aree.

2. Le relative domande sono presentate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, al Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della medesima legge, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 1987.

3. Al fine di agevolare l'insediamento di strutture a servizio delle accresciute esigenze sociali determinate dall'attuazione dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 60 per cento per importi di spesa fino a 45 miliardi di lire e del 40 per cento per importi superiori in favore degli imprenditori che realizzino, entro il 31 dicembre 1988, investimenti nei comuni dichiarati disastri individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1981 e 14 settembre 1983, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 256 del 17 settembre 1983, nonché in quelli gravemente danneggiati ad essi confinanti. Il contributo è commisurato alla spesa per investimenti fissi, macchinari ed attrezzature e le relative domande sono presentate, entro il 31 gennaio 1987, al Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il quale, con proprie ordinanze, disciplina le procedure di attuazione.

4. L'Agenzia per l'intervento industriale nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata (AGENSUD) svolge l'attività promozionale per l'attuazione del presente articolo.

5. L'onere relativo all'attuazione del presente articolo fa capo al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 9.

1. In attesa dell'approvazione del provvedimento relativo al completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione, è autorizza-

ta per l'anno 1987 la spesa di lire 100 miliardi per provvedere agli adempimenti conseguenti all'applicazione dell'articolo 2, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, della legge 23 dicembre 1977, n. 933.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione».

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato, oltre a quanto specificatamente previsto dall'articolo 9, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 300 miliardi per l'anno 1987 e in lire 153 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 80 miliardi per l'anno 1986, a lire 200 miliardi per l'anno 1987 e a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante il ricavo di mutui da contrarre ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, il cui onere, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1987 e in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e, quanto a lire 100 miliardi nell'anno 1987 e a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Disposizioni in materia di calamità naturali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1986.

COSSIGA

CRAZI — ZAMBERLETTI — ANDREOTTI
— SCALFARO — ROMITA — VISENTINI
— GORIA — NICOLAZZI — DE
LORENZO — VIZZINI

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI